

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 18 luglio 2016



FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 18/07/16 P. 19 Rilievi «automatici» ai professionisti Rosanna Acierno 1

SICUREZZA NEI CANTIERI

Sole 24 Ore 18/07/16 P. 24 I costi di prevenzione «pesano» negli appalti Gabriele Taddia 3

SEMPLIFICAZIONI

Italia Oggi Sette 18/07/16 P. 35 Edilizia, nullaosta a due vie Cinzia De Stefanis 5

SICUREZZA ICT

Repubblica Affari Finanza 18/07/16 P. 34 Sicurezza, il furto dei dati e il malware nelle aziende sempre più opera di insider 7

PIANO CASA

Sole 24 Ore 18/07/16 P. 25 Piano casa, bonus fino all'80% per la sostituzione edilizia Raffaele Lungarella 8

INFRASTRUTTURE E FINANZA

Corriere Della Sera - 18/07/16 P. 2 Infrastrutture & Finanza La ripresa passa da qui Dario Di Vico 11
Corriereconomia

FUTURO UE

Sole 24 Ore 18/07/16 P. 1 Brexit e l'Europa «sociale» Franco Gatto 12

ARCHITETTI

Repubblica Affari Finanza 18/07/16 P. 36 Architetti, dal Cad al building information modeling 15

Accertamenti. Sotto la lente del fisco una serie di operazioni quali sovra/sottofatturazioni e deducibilità delle spese non riaddebitate al cliente

Rilievi «automatici» ai professionisti

A rischio anche la detrazione Iva per l'acquisto di immobili non accatastati in A/10

PAGINA A CURA DI
Rosanna Acierno

■ Sempre più spesso il fisco accende i fari sui professionisti, contestando la sottofatturazione o la sovralfatturazione dei compensi, l'indeducibilità di spese non riaddebitate al cliente, e l'indeducibilità dell'Iva per l'acquisto di abitazione a destinazione d'uso ufficio. Di solito, in questi casi, i controlli vengono svolti senza effettuare alcun accesso presso lo studio professionale, ma soltanto attraverso l'invito a comparire rivolto direttamente al professionista.

Esaminiamo distintamente le varie fattispecie di contestazioni che possono essere mosse, identificando per ciascuna di esse quali sono i rilievi dell'amministrazione e su quali disposizioni si basano. Nell'altro articolo di questa stessa pagina indicheremo invece quali elementi non possono mancare nelle contestazioni dell'amministrazione, indicando anche le cautele adottabili caso per caso.

Sottofatturazione

Può accadere che, a seguito dell'invio di questionari a clienti o sulla base di ricostruzioni statistiche, quali ad esempio le medie dei compensi della categoria professionale della zona, l'amministrazione finanziaria contesti una presunta sottofatturazione.

Il rilievo, basato sulle scelte antieconomiche, viene di norma formalizzato in base a un accertamento analitico-induttivo, a meno che non si contesti la totale inattendibilità della contabilità per gravi, numerose e ripetute irregolarità delle scritture o per omessa presentazione della dichiarazione.

Prestazioni gonfiate

Sempre nell'ambito dei controlli incrociati e delle verifiche a società che hanno avuto rapporti con professionisti, può venire contestata l'esosità della prestazione fatturata, ritenuta "sovralfatturata" o "gonfiata" e quindi suscettibile di integrare la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture in parte inesistenti per la società che ha dedotto il costo e l'emissione di fattura parzialmente

falsa per il professionista che ha emesso il documento.

La questione non è di poco conto poiché sia il professionista sia la società saranno chiamati a rispondere di una

violazione penale, oltre che tributaria.

Spese non riaddebitate

Più di recente, è capitato anche che gli uffici delle Entrate abbiano ripreso a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'Iva le spese sostenute dal professionista per conto dei clienti, disconoscendone la loro integrale deduzione. Così, oltre alle ipotesi in cui viene posta in dubbio l'esistenza stessa dei costi per mancata documentazione, accade che gli organi di controllo contestino tali spese, seppur documentate, in assenza di un corrispondente e immediato riaddebito al cliente.

La questione è rilevante perché riguarda tutti i professionisti che sostengono costi per l'espletamento di incarichi conferiti da propri clienti (quali, ad esempio, spese di cancelleria e stampati, spese per contrassegni postali, notifiche, visure e certificati, ma anche taxi e altri viaggi eccetera) e li deducono dal reddito imponibile nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, ritenendo rispettato il requisito dell'inerenza, a prescindere dal loro analitico addebito in fattura al cliente (si veda «Il Sole 24 Ore» dello scorso 9 maggio).

Detrazione Iva per lo studio


Potrebbe porsi anche il caso in cui l'ufficio contesti la detrazione dell'Iva a quei professionisti che acquistano (con Iva) da una società di costruzione un'abitazione da adibire a studio, senza modificare la destinazione d'uso in ufficio A/10.

In realtà, la contestazione si basa:

■ sul fatto che l'articolo 19-bis1 comma 1 lettera i) del Dpr 633/72 dispone che «non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa (...), salvo che per le imprese che hanno per oggetto

esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati»

■ su quanto sostenuto dalla prassi consolidata dell'agenzia delle Entrate secondo cui per fabbricati «a destinazione abitativa» devono intendersi «le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10».



Accusa e difesa

IL CASO

LA SOLUZIONE

COMPENSI TROPPO BASSI

A seguito dell'invio di questionari a clienti o sulla base di ricostruzioni statistiche, quali ad esempio le medie dei compensi della categoria professionale in quel luogo, l'amministrazione finanziaria contesta al professionista una presunta sottofatturazione dei compensi per le prestazioni rese

Ai fini della difesa si potrebbe contestare il fatto che dei maggiori compensi non sia stata riscontrata alcuna traccia dai verificatori (contabilità non ufficiale eccetera). In caso, poi, di compensi dichiarati congrui e coerenti agli studi di settore, è opportuno far rilevare la contraddittorietà della pretesa erariale

COMPENSI TROPPO ALTI

A seguito di un controllo effettuato nei confronti di una società, i verificatori contestano l'esosità della prestazione professionale fatturata, ritenendola "gonfiata", presumendo altresì da parte del professionista l'emissione di fattura parzialmente falsa al fine di consentire alla società cliente di dedurre maggiori costi

Al fine di prevenire simili contestazioni è consigliabile "lasciare traccia" di elementi che giustificano i compensi, attraverso la stesura di proposte che descrivano in dettaglio le prestazioni che saranno rese. Inoltre, è bene far rilevare che la prestazione intellettuale non può essere confrontata con i costi di mercato

INERENZA DELLE SPESE

A seguito dell'invito, rivolto a un professionista, a esibire la documentazione contabile comprovante i costi sostenuti e dedotti in un determinato anno di imposta, le Entrate contestano la deduzione di alcune spese sostenute per biglietti aerei e ferroviari e per l'uso del taxi, ritenendole non inerenti all'attività svolta

Ai fini della difesa, è necessario provare l'inerenza dei costi, per esempio dimostrando che i viaggi sono stati effettuati durante i giorni lavorativi. E facendo anche presente che secondo la Cassazione, ai fini della deducibilità, non è necessario che il costo sia stato sostenuto per conseguire un compenso

ACCATASTAMENTO DELLO STUDIO

A seguito di un controllo, l'ufficio contesta la detrazione dell'Iva al professionista che ha acquistato (con Iva) da una società di costruzione un'abitazione da adibire a studio, senza modificare la destinazione d'uso in ufficio e dunque senza modificare la categoria catastale in A10

Fermo restando che è comunque preferibile l'accatastamento dell'immobile strumentale nella categoria A/10, in caso di recupero dell'Iva sull'immobile adibito a studio non accatastato come A/10, occorrerà comunque dimostrare la strumentalità e l'inerenza del bene all'esercizio della propria attività professionale

Sicurezza. Con il Codice la congruità diventa elemento di valutazione delle offerte

I costi di prevenzione «pesano» negli appalti

Scompare il piano sostitutivo nei cantieri con unica impresa

PAGINA A CURA DI
Gabriele Taddia

■ L'appaltatore non dovrà più mettere a punto il piano sostitutivo di sicurezza se nel cantiere manca il coordinatore per la sicurezza. Il nuovo Codice appalti (Dlgs 50/2016) ha cancellato quest'onere, previsto per i cantieri in cui è presente una sola impresa dal 19 aprile scorso.

Il decreto apporta una serie di modifiche e pone alcune conferme rispetto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Resta in primo luogo invariato il rapporto di specialità tra Codice appalti e Testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008): il secondo trova applicazione anche per gli appalti pubblici, solo in mancanza di una specifica norma del Dlgs 50/2016, che invece se presente prevale.

Le garanzie

Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, l'articolo 80 comma 5 lettera a) dispone che la stazione appaltante «possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Una norma ampia che sembrerebbe far rientrare nel proprio raggio d'azione tutte le ipotesi di infrazioni accertate, anche se non in forma definitiva quali cause di esclusione dalla gara.

L'altra novità introdotta dal de-

creto è nella verifica delle offerte anomale. Ora l'amministrazione deve valutare anche la congruità degli oneri aziendali per la sicurezza sul lavoro, che vanno indicati nell'offerta. Al comma 6 si precisa che: «non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza».

Per essere ammessi alle procedure di appalto, il concorrente deve garantire alla Pa committente di aver adottato tutte le misure possibili per adeguarsi alla normativa, scoraggiarne la violazione e evitare così infortuni (con le ipotesi di omicidio colposo a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche, ex articolo 589 del Codice penale, lesioni gravissime occorse nelle medesime circostanze, ex articolo 590 del Codice penale, o omicidio colposo in attività a maggior rischio, ex articolo 55 del Dlgs 50/2016).


Uno strumento efficace in tal senso può essere l'adozione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza.

In relazione poi al riparto di responsabilità tra appaltatore-subappaltante e subappaltatore, il comma 14 dell'articolo 105, prevede espressamente che l'affidatario, ossia l'originario appaltatore che ha subappaltato i lavori, corrisponda «i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso», e la stazione appaltante, sentiti il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell'esecuzione, deve verificare l'effettiva applicazione della disposizione.

Infine, nell'ultimo periodo del comma 14 si precisa che l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro che gravano su quest'ultimo, in quanto effettivo esecutore dei lavori.

Gli oneri cancellati

Altra novità del Codice appalti è rappresentata, come anticipato, dalla cancellazione dell'obbligo, in capo all'appaltatore, di redigere il Pss (Piano sostitutivo di sicurezza), in assenza di coordinatori per la sicurezza per uno specifico cantiere. Così il ruolo di coordinatore



Coordinatore per la progettazione


● È il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il coordinatore per la progettazione, pertanto, è colui che concretamente progetta e prevede come realizzare l'opera in piena sicurezza. Deve essere obbligatoriamente nominato in caso sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese nel cantiere temporaneo o mobile

per l'esecuzione torna ad essere affidato al direttore dei lavori, salvo che questi non sia privo dei requisiti professionali necessari. L'articolo 101 comma 2, invero, precisa che per le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, la Pa committente, prima di aprire le procedure di affidamento, deve individuare un direttore dei lavori, il quale potrà essere coadiuvato da direttori operativi e ispettori di cantiere. Il direttore dei lavori deve anche verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione agli obblighi verso i dipendenti e segnalare le violazioni di cui all'articolo 105 in materia di sicurezza sul lavoro al responsabile del procedimento.


L'articolo 30 del Codice appalti prevede la possibilità di subordinare il principio di economicità all'esigenza di tutelare la salute dei lavoratori.

Infine l'articolo 95 introduce un nuovo criterio di aggiudicazione dell'appalto: non in base al massimo ribasso (ancora applicato in casi residuali), bensì all'offerta economicamente più vantaggiosa, facendo peraltro riferimento tra gli altri - al possesso da parte dell'impresa delle attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come la Oshas 18001. Una novità che costituisce meccanismo premiale per le aziende che investono sulla gestione della sicurezza sul lavoro.

© RIPRODIZIONE RISERVATA



Le modifiche



OBBLIGHI CANCELLATI



Niente piano sostitutivo

Il Codice appalti (Dlgs 50/2016) ha abrogato l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di predisporre il piano sostitutivo di sicurezza (Pss) nei cantieri temporanei o mobili nei quali non deve essere nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Il nuovo Codice degli appalti pubblici, in questi casi, prevede che di fatto le funzioni del coordinatore vengono assegnate e svolte dal direttore dei lavori

OBBLIGHI CONFERMATI



La verifica dell'idoneità

Il nuovo Codice degli appalti pubblici ha confermato che anche il committente pubblico – ai sensi dell'articolo 26 del Tu sicurezza (Dlgs 81/08) - ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese, non solo con l'acquisizione della minima documentazione ivi prevista, ma anche facendo riferimento al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Si tratta dell'abilitazione per le imprese che ambiscono a lavori pubblici già prevista dall'articolo 40 del vecchio Codice appalti e ora innovata dal Dlgs 50/16

OBBLIGHI NUOVI



- In materia di **subappalti** il Dlgs 50/16 prevede che l'appaltatore che intenda subappaltare parte delle opere, potrà farlo solo se la possibilità è prevista nel bando e dimostrando anche l'assenza, in capo al subappaltatore, di motivi di esclusione dalla gara previsti dall'articolo 80 del Codice, tra cui rientra certamente anche l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Il subappaltatore dovrà essere sostituito, anche in corso d'opera, qualora emergessero motivi ostativi non precedentemente riscontrati
- L'articolo 105 comma 14 del nuovo Codice appalti prevede la **solidarietà** dell'affidatario con il subappaltatore nell'adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa. Si tratta pertanto, anche se la norma non è chiara, di un obbligo di vigilanza in senso lato attribuito all'affidatario dei lavori. La disposizione è inserita nel comma che conferma che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso

Via libera della Conferenza unificata al dpr che regola i piccoli interventi paesaggistici

Edilizia, nullaosta a due vie

Previste l'esenzione o l'autorizzazione semplificata

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Parere positivo dalla Conferenza unificata per la «velocizzazione» delle procedure di piccoli interventi paesaggistici senza autorizzazione. Saranno esentati dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adeguamento antisismico, all'eliminazione delle barriere architettoniche (compresa l'installazione di un servoscala o ascensore esterno) che non comportino elementi emergenti dalla sagoma. La Conferenza unificata del 7 luglio 2016 ha dato il via libera definitivo al dpr del ministero beni culturali recante il «regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata».

Opere libere da nullaosta paesaggistico. Il regolamento definisce nell'allegato «A» gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra i quali rientrano:

- opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
- interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizza-

zione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;

- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne);
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici);
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
- installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.

Autorizzazione semplificata. Nell'allegato «B» del dpr in commento viene invece regolamentata l'autorizzazione semplificata e rapida per 42 tipologie di interventi considerati a impatto lieve sul territorio. Tra questi rientrano:

- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 m³, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti inno-


vazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;

- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

Saranno assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali, scadute da non più di un anno e relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto precedentemente autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Qualora con l'istanza di rinnovo vengono chieste anche variazioni progettuali che comportano interventi di non lieve entità, si applicherà il procedimento autorizzatorio ordinario.

—© Riproduzione riservata—



L'autorizzazione semplificata

Esenzione presentazione autorizzazione paesaggistica

Saranno esentati dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adeguamento antisismico, all'eliminazione delle barriere architettoniche (compresa l'installazione di un servoscala o ascensore esterno) che non comportino elementi emergenti dalla sagoma

Opere libere da nullaosta paesaggistico

Tra le opere «libere» da nullaosta paesaggistico (disciplinate dall'allegato «A» del dpr in commento) rientrano gli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica che non comportino manufatti emergenti dalla sagoma, gli interventi di consolidamento statico per l'adeguamento ai fini antisismici che non modifichino la volumetria e l'altezza dell'edificio, gli interventi indispensabili per il superamento di barriere architettoniche come ascensori esterni o altri manufatti simili, le installazioni di pannelli solari o fotovoltaici su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici esterni, le sostituzioni o adeguamento di cancelli e recinzioni, gli interventi nel sottosuolo come la realizzazione di volumi completamente interrati che non comportino opere soprassuolo, le opere temporanee che occupino suolo per non più di 120 giorni nell'anno e le installazioni di tende a protezione di attività commerciali o in spazi pertinenziali a uso privato

Autorizzazione semplificata

L'autorizzazione semplificata e rapida riguarda 42 tipologie di interventi considerati a impatto lieve sul territorio (allegato B). Tra questi rientrano le opere che comportano un incremento di volume fino al 10% della volumetria che non alterino le caratteristiche del fabbricato, gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o per il superamento delle barriere architettoniche che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell'edificio o sulla sagoma, la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino permanenti, aventi una superficie non superiore a 30 mq e l'installazione di impianti fotovoltaici o termici visibili dall'esterno

Compilazione telematica e con relazione

L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata in maniera telematica, secondo il modello semplificato (allegato «C» al regolamento in commento) ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato. Nella relazione sono indicati: i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area; è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento; è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti; è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure paesaggistiche previste.

L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico dell'edilizia. All'istanza andrà allegata la seguente documentazione: il permesso di costruire (articolo 20, dpr 6 giugno 2001 n. 380); la comunicazione di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio attività. L'istanza di autorizzazione paesaggistica può essere richiesta preventivamente oppure contestualmente alla segnalazione o alla comunicazione. In tal caso, l'interessato, può dare inizio ai lavori solo dopo

la comunicazione da parte dello sportello unico per l'edilizia dell'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ovvero dell'esito positivo della conferenza di servizi; la dichiarazione di inizio attività. In tali casi, ove l'autorizzazione non sia allegata all'istanza, il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori, decorre dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ovvero dall'esito positivo della conferenza dei servizi.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente. L'amministrazione procedente, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato «A» del regolamento in commento, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario (articolo 146, codice beni culturali). In tali casi comunica al richiedente, rispettivamente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni documentali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria.

Sicurezza, il furto dei dati e il malware nelle aziende sempre più opera di insider

RAPPORTO ACCENTURE: LA PERCENTUALE PIÙ ALTA DI ATTIVITÀ ILLECITE ALL'INTERNO DELLE SOCIETÀ SI REGISTRA NELLE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI MEDIA E DELLA TECNOLOGIA. "TALI ATTIVITÀ AUMENTERANNO DI DUE TERZI NEI PROSSIMI 12-18 MESI"

Un nuovo rapporto di Accenture e HfS evidenzia come a preoccupare maggiormente gli Executive aziendali in tema di sicurezza sono i furti di dati aziendali da parte di personale interno e gli attacchi malware.

La maggioranza degli intervistati (69%) ha dichiarato di avere subito - nei 12 mesi precedenti - tentativi o veri e propri furti o corruzioni di dati da parte di insider. La percentuale più alta è stata registrata dalle organizzazioni che operano nel campo dei media e della tecnologia (77%). Rischi di questo tipo continueranno a costituire un problema: i professionisti in materia di sicurezza temono che il furto di informazioni aziendali da parte di personale interno possa aumentare di quasi due terzi nei prossimi 12 - 18 mesi. Inoltre, la ricerca dimostra come una carenza di budget da investire nell'assunzione di dipendenti opportunamente formati e di talenti in ambito di cybersecurity impedisca alle organizzazioni di difendersi adeguatamente da tali attacchi.

Lo studio, "The State of Cybersecurity and Digital Trust 2016", è stato realizzato da HfS Research per conto di Accenture. Il sondaggio è stato effettuato su oltre 200 executive in ambito security di alto livello e altri professionisti IT appartenenti a diverse aree geografiche e diversi settori industriali verticali. La ricerca ha preso in esame lo stato attuale e futuro della cybersecurity nelle aziende e le misure necessarie a favorire lo sviluppo di una fiducia digitale nell'intero ecosistema in cui l'azienda opera. I risultati dimostrano l'esistenza di lacune significative tra l'offerta e la domanda di talenti, di un divario tra le aspettative del Management e i team che si occupano di sicurezza e di una notevole disparità tra le esigenze di budget e le disponibilità finanziarie effettive.

"La nostra ricerca evidenzia diversi punti di rifles-

sione. Coloro che gestiscono la sicurezza in azienda ritengono che le minacce non sono in diminuzione, bensì in aumento, e si aspettano sempre maggiori ostacoli per la protezione di dati critici e la creazione di un clima di fiducia digitale", ha dichiarato Paolo Dal Cin, Managing Director di Accenture Security. "Allo stesso tempo, le organizzazioni vogliono investire in tecnologie informatiche avanzate, ma non possiedono fondi a sufficienza per assumere o formare personale competente in grado di utilizzarle in modo efficiente. Per far fronte al problema della sicurezza le imprese dovranno necessariamente collaborare con un ecosistema aziendale esteso, costituito dalle diverse business unit aziendali, partner, provider e utilizzatori dei servizi, con l'obiettivo di creare un ambiente di fiducia digitale."

Nonostante la disponibilità di soluzioni tecnologiche avanzate, quasi la metà di tutti i rispondenti dichiara preoccupazioni rilevanti circa il furto di dati da parte di personale interno (48%) e gli attacchi malware (42%) nei prossimi 12 - 18 mesi. Alla domanda sull'attuale situazione in termini di finanziamenti e personale, il 42% circa dei rispondenti ha riferito l'esigenza di un aumento dei fondi per l'assunzione di professionisti di cybersecurity e la formazione. Oltre la metà dei rispondenti (54%) ha aggiunto che gli attuali dipendenti non sono sufficientemente preparati per prevenire il verificarsi di violazioni della sicurezza e le cifre sono solo lievemente migliori in termini di rilevamento (47%) e risposta (45%) agli incidenti. (M.d.A.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Paolo Dal Cin,
managing
director
di Accenture
Security:
"Controllo
degli ecosistemi
aziendali"



La maggioranza degli intervistati (69%) ha dichiarato di avere subito tentativi o veri e propri furti o corruzioni di dati da parte di insider



Urbanistica. Gli ampliamenti di cubatura sono possibili ancora in molte Regioni

Piano casa, bonus fino all'80% per la sostituzione edilizia

In Veneto premi più generosi Ma con vincoli di resa energetica

PAGINA A CURA DI
Raffaele Lungarella

■ I cittadini e gli operatori economici che intendono demolire e ricostruire un edificio, fruendo dei premi di superficie e volumetrici previsti dalle leggi regionali sul Piano casa, hanno tempo almeno fino al prossimo 31 dicembre. Ma non in Emilia Romagna e Lombardia, dove i bonus non sono più operativi.

Le normative sul Piano casa sono state approvate dalle amministrazioni regionali tra il 2009 (per la gran parte) e il 2010, in seguito all'accordo firmato con l'allora governo Berlusconi per rilanciare il mercato dell'edilizia senza pesare sui conti pubblici. In tutte le Regioni, con la sola eccezione dell'Umbria, chi esegue un intervento di sostituzione edilizia (abbattendo un vecchio edificio per costruirne uno nuovo) può contare su un aumento percentuale della superficie esistente maggiore rispetto a quello accordato a chi vuole "semplicemente" aggiungere una stanza in più alla propria casa. Mentre quest'ultimo è infatti pari al 20% della cubatura, il valore prevalente concesso in caso di demolizione e ricostruzione è del 35% (applicato, tra gli altri, da Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria e Puglia); anche se può scendere al 25% (in Sicilia e Piemonte) o al 15% (Provincia di Trento).

Alcune Regioni prevedono poi,

incerte circostanze, un incremento dei premi di base. Nelle Marche l'ampliamento della volumetria esistente può così passare dal 30 al 40%, se l'efficienza energetica della nuova costruzione raggiunge il punteggio 2 del protocollo «Itaca Marche». E anche le leggi di Sardegna e Sicilia condizionano il premio aggiuntivo (+10% in entrambi i casi) al miglioramento delle prestazioni dell'edificio.

Il Molise prevede invece un aumento a due gradini: si può arrivare al 40% piantumando almeno un quarto dell'area interessata all'intervento, e al 50% se l'edificio può essere inquadrato in classe energetica C e produce, tramite fonti rinnovabili, almeno il 60% dell'acqua calda sanitaria. In Umbria (dove il livello di partenza è del 25%), quando la demolizione e ricostruzione coinvolge almeno tre edifici, e l'intervento è quindi finalizzato alla riqualificazione di un'area, il premio sale fino al 35% della superficie utile iniziale; e si può inoltre guadagnare un ulteriore 5% realizzando locali per asili nido o per altre funzioni sociali, culturali e pubbliche.

Non è comunque detto che questi "super-premi" accrescano la convenienza a realizzare le opere, perché per aggiudicarsi occorre costruire edifici con prestazioni (e costi) più alti di quelli necessari a ottenere gli incrementi di base. Anche quando il premio potrebbe raggiungere il tetto massimo, al proprietario conviene far bene i conti prima di tirar giù un palazzo o un capannone per sostituirlo con un altro: a meno che non abbia già deciso di abatterlo o sia costretto a farlo a causa del cattivo stato di conservazione.

Se l'immobile si presenta ancora in buono stato, la Regione in cui è più "facile" decidere di abatter-

Le regole

01 | LE NORME

Le leggi regionali sul Piano casa sono figlie di un'intesa sottoscritta il 1° aprile 2009 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali. Tutte le amministrazioni regionali hanno approvato le proprie norme entro il 2009, tranne Calabria, Sicilia e provincia di Trento, che lo hanno fatto nel 2010. L'obiettivo è stimolare la ripresa dell'edilizia, senza costi per i bilanci pubblici, ma favorendo gli investimenti privati attraverso la concessione di ulteriori diritti edificatori, oltre quelli già previsti dai piani regolatori

02 | GLI AUMENTI

Si può ottenere un aumento della volumetria e della superficie degli immobili sia per l'ampliamento degli edifici esistenti sia per la loro demolizione e ricostruzione. In questo secondo caso il beneficio è maggiore rispetto a quello previsto per la costruzione di una nuova stanza nell'immobile esistente

03 | LA DURATA


La durata dei Piani era stata inizialmente prevista tra i 18 e i 24 mesi. Alla prima e alle successive scadenze, sono stati però prorogati ovunque, tranne in Emilia Romagna e Lombardia. In tutte le altre Regioni, gli interventi possono essere realizzati almeno fino al prossimo 31 dicembre. I piani di Liguria, Umbria, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano non hanno invece alcun termine

lo e ricostruirlo (soprattutto se di proprietà di un'impresa e già completamente ammortizzato) è il Veneto: a maggior ragione, dopo che il premio inizialmente previsto nel 2009 è stato quasi raddoppiato. Gli interventi di questo tipo, realizzati per elevare gli standard qualitativi architettonici, tecnologici e di sicurezza degli edifici, sono infatti premiati con un aumento della volumetria o della superficie fino al 70% (all'inizio era al 40%), purché la prestazione energetica del nuovo fabbricato sia pari alla classe A. Si possono poi guadagnare 10 ulteriori punti percentuali (arrivando all'80%), se l'intervento viene realizzato con le tecniche costruttive della normativa regionale sull'edilizia sostenibile.

Le Regioni consentono in generale interventi di rigenerazione edilizia - con ampliamento - sia sulle abitazioni, sia sugli immobili con diverse destinazioni d'uso (produttivo, commerciale, terziario), senza distinguere le percentuali dei premi a riguardo.

Per gli edifici non residenziali, alcune amministrazioni pongono però dei limiti. In Liguria, ad esempio, gli interventi di sostituzione possono essere fatti solo su edifici che non superano i 10 mila metri cubi, mentre Lazio e Piemonte fissano un tetto all'aumento del volume dell'edificio rispetto a quello esistente. Ma dall'altro lato, c'è anche chi offre qualche opportunità in più: come il Molise, dove la possibilità di trasformare in abitazioni i capannoni costituisce di certo un forte incentivo alle demolizioni e ricostruzioni. Un incentivo forse più apprezzato dello stesso premio in volume, sempre che si consolidi la ripresa del mercato immobiliare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il quadro delle leggi regionali

I premi di superficie e volumetria concessi in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici

ABRUZZO 	Gli interventi sugli edifici con una superficie destinata per almeno il 50% ad abitazione possono essere realizzati con un aumento della superficie utile pari al 35%, purché i lavori siano effettuati con le tecniche costruttive della bioedilizia e sia previsto	l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Se si reperiscono i parcheggi necessari (anche nel giro di 250 metri), il nuovo edificio può avere un numero di abitazioni maggiore di quello vecchio <i>Lr 19 agosto 2009, n. 16</i>
BASILICATA 	Gli interventi possono essere realizzati sugli edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva non superiore al 30 per cento. Per beneficiare del premio è necessario assicurare una riduzione non inferiore al 30% del	fabbisogno di energia, calcolato secondo gli standard della vigente normativa. È possibile delocalizzare la ricostruzione di edifici a destinazione non residenziale demoliti perché incongrui <i>Lr 7 agosto 2009, n. 25</i>
CALABRIA 	Ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, con possibilità di riposizionare l'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale. L'aumento di volumetria può toccare il 35%, anche su edifici in corso di	ricostruzione e non ancora ultimati alla data di approvazione della legge. A certe condizioni, il numero di unità immobiliari può variare rispetto a quello originario <i>Lr 11 agosto 2010, n. 21</i>
CAMPANIA 	Aumento del 35% del volume per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali che avvengono nell'area in cui è ubicato il fabbricato esistente. Obbligo di utilizzare materiale eco-compatibile, e di rispettare le norme sulle barriere	architettoniche e sulle costruzioni in zona sismica. L'aumento non può essere realizzato su edifici non accatastati o per i quali non sia in corso l'accatastamento <i>Lr 28 dicembre 2009, n. 19</i>
FRIULI VENEZIA GIULIA 	Sono consentiti interventi di ristrutturazione, con demolizione totale o parziale e ricostruzione di edifici (esistenti alla data di entrata in vigore della norma), non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, o paesaggistiche e ambientali del	luogo. Se la ristrutturazione comporta una riduzione del volume, il Comune e il proprietario possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori, aumentati fino al 50%, in un'altra area <i>Lr 11 novembre 2009, n. 19</i>
LAZIO 	Aumento del 35% della superficie per gli interventi su edifici residenziali per almeno il 50% e su quelli con altra destinazione superiore al 50 per cento (in quest'ultimo caso la nuova superficie non può essere superiore a 350 metri quadrati). Nelle zone agricole	gli interventi sugli edifici residenziali possono essere realizzati sugli immobili costruiti a partire dal 1950, con un aumento della cubatura esistente fino al 20 per cento <i>Lr 11 agosto 2009, n. 21</i>
LIGURIA 	Interventi sugli edifici prevalentemente residenziali esistenti al 30 giugno 2009, e con una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi, che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, con un incremento	fino al 35% del volume esistente. Questa stessa percentuale di premio è prevista per gli edifici non residenziali, ma solo per quelli il cui volume non supera i 10mila metri cubi <i>Lr 3 novembre 2009, n. 49</i>
MARCHE 	Aumento del 30% o del 40% della volumetria, in base al livello di efficienza energetica raggiunta, sia per gli edifici residenziali che per quelli con diversa destinazione d'uso. Gli interventi sono consentiti su edifici che necessitano di essere rinnovati e adeguati	sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Se ricorrono determinate condizioni, è permesso il cambiamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali <i>Lr 8 ottobre 2009, n. 22</i>
MOLISE 	Aumento fino al 35% del volume o della superficie esistente (per gli edifici residenziali e no). Si può arrivare al 40% dotando il lotto di un consistente numero di alberi; e al 50% se il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio consente di	raggiungere almeno la classe C e il 60% dell'acqua calda sanitaria è prodotta da fonti rinnovabili. È concesso il cambiamento dell'originaria destinazione d'uso <i>Lr 1 dicembre 2009, n. 30</i>

PIEMONTE 	Per gli interventi sul patrimonio residenziale esistente devono essere utilizzate tecnologie finalizzate al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli	edifici. La volumetria può crescere del 25%, se si raggiunge un determinato livello di efficienza energetica dell'edificio (e del 35%, se si eleva ulteriormente il rendimento) <i>Lr 14 luglio 2009, n. 20</i>
PROVINCIA DI BOLZANO 	La delibera della giunta provinciale 1609/2009 esclude la possibilità di concedere il premio in diritti edificatori per gli interventi di demolizione e ricostruzione. È consentita la demolizione parziale di cubatura fuori terra, legalmente esistente o oggetto	di concessione, di almeno 300 metri cubi, destinata in misura superiore al 50% a scopo abitativo. L'ampliamento deve riguardare gli edifici esistenti alla data del 12 gennaio 2005 <i>Lp 9 aprile 2009, n. 1</i>
PROVINCIA DI TRENTO 	Nel caso di demolizione parziale di un edificio occorre realizzare una riqualificazione complessiva e organica dell'intero fabbricato. Il premio è del 15% del volume. La ricostruzione può avvenire anche con forme architettoniche e sagome diverse da quelle	esistenti e su una differente area di sedime. Gli edifici dovevano esistere da almeno 15 anni al momento dell'entrata in vigore della norma ed essere destinati prevalentemente alla residenza <i>Lp 3 marzo 2010, n. 4</i>
PUGLIA 	Gli interventi sono consentiti sugli edifici sia residenziali sia con diversa destinazione d'uso, per un aumento di volumetria fino al 35% di quella legittimamente esistente al 1° agosto 2015. Gli incrementi di volume non possono essere destinati a	usi diversi da quelli previsti dal Prg. Le opere possono essere realizzate con denuncia d'inizio attività e sono subordinate al reperimento di parcheggi e cessione di aree per standard urbanistici <i>Lr 30 luglio 2009, n. 14</i>
SARDEGNA 	Gli interventi sono possibili sul patrimonio edilizio a uso residenziale e su quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo. Il premio volumetrico è del 30%, a condizione che il nuovo edificio abbia una qualità	architettonica e prestazioni energetiche migliori del vecchio. Se si contiene il consumo energetico di almeno il 10%, rispetto a quanto previsto dalla normativa, si può portare il premio al 35 per cento <i>Lr 23 ottobre 2009, n. 4</i>
SICILIA 	La ricostruzione degli edifici demoliti è consentita anche su un'area di sedime diversa, all'interno del confine della proprietà dell'immobile. Sono possibili incrementi fino al 25% degli edifici a uso residenziale, con l'obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della	bioedilizia. Il premio è aumentato del 10% se si impiegano fonti di energia rinnovabili che rendono l'edificio autonomo dal punto di vista energetico. Sono concessi interventi in deroga ai piani regolatori <i>Lr 23 marzo 2010, n. 6</i>
TOSCANA 	Gli interventi sono premiati con l'ampliamento fino a un massimo del 35% della superficie utile lorda esistente al 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi. Le opere sono possibili su edifici destinati all'uso abitativo per almeno il 65 per cento. La	destinazione d'uso residenziale non può essere modificata, se non prevista dallo strumento urbanistico comunale. È concesso aumentare il numero delle unità abitative <i>Lr 8 maggio 2009, n. 24</i>
UMBRIA 	È consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale, con un incremento della superficie utile fino al 25% di quella esistente. Se l'intervento interessa almeno tre edifici ed è finalizzato alla riqualificazione	urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale, il premio può salire del 10%; mentre un ulteriore aumento del 5% è previsto se si realizzano anche asili nido e altri locali di interesse pubblico <i>Lr 26 giugno 2009, n. 13</i>
VALLE D'AOSTA 	L'integrale demolizione e ricostruzione è consentita per gli edifici realizzati prima del 31 dicembre 1989. Gli interventi sono effettuati in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, ma devono utilizzare criteri e tecniche di edilizia	sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche. Concessi premi fino al 35% cento del volume esistente e il cambio della destinazione d'uso <i>Lr 4 agosto 2009, n. 24</i>
VENETO 	Sono possibili interventi sul patrimonio edilizio esistente al 31 ottobre 2013. Con incrementi fino al 70% quando per la ricostruzione sono utilizzate tecniche costruttive che elevano la prestazione energetica dell'edificio; e fino all'80% se vengono anche	impiegate tecniche di edilizia sostenibile. I premi sono concessi anche nel caso in cui gli edifici siano già stati demoliti o in corso di demolizione, sulla base di un regolare titolo abilitativo <i>Lr 8 luglio 2009, n. 14</i>

L'analisi Finora ci ha salvato l'export. Ora servono investimenti

Infrastrutture & Finanza

La ripresa passa da qui

Il nodo delle risorse nella Legge di Stabilità

DI DARIO DI VICO

La tragedia delle ferrovie pugliesi nella sua crudeltà ha aperto gli occhi a tutti e ci ha portato a misurare la distanza di modernità che separa tuttora il Nord e il Sud del Paese con il metro dell'efficienza delle infrastrutture. Il risultato di questo test — di cui avremmo fatto a meno — è persino imbarazzante perché certifica il ritardo della nostra cultura del servizio. E le parole con le quali il ministro Graziano Delrio si è difeso dalle accuse sul Corriere di venerdì 15 luglio non spiegano del tutto le cause dei nostri ritardi.

Ammodernamento

È però da questa prova che dobbiamo ripartire per un discorso sull'ammodernamento del Paese che non consente ulteriori amnesie. Rispetto al passato siamo ormai in grado di sapere in anticipo e con sicurezza la relazione tra un'opera e il suo reale utilizzo e questa strumentazione dovrebbe aiutarci da una parte a evitare di costruire «cattedrali» che non ci servono e dall'altro a focalizzare le risorse laddove il ritorno economico e civile è più certo. Dico «civile» perché il rilancio di intere zone del Paese, il dinamismo degli imprenditori, la circolazione delle persone passa proprio da alcuni standard — viene da dire «minimi» della vita associata —. Se volessimo allargare il discorso la diaspora che porta via al Sud ogni anno più di 200 mila tra laureati e giovani è legata, e persino legittimata, dalla mancanza di quegli standard.

Se questa è la prima considerazione che ci porta a sostenere la necessità di riaprire fattivamente il dossier infrastrutture la seconda attiene alle caratteristiche di una ripresa così asfittica. Sappiamo tutti che nei duri anni della Grande Crisi ci siamo salvati grazie all'export. Nessuno aveva previsto quella straordinaria performance e meno male che c'è stata. Adesso l'andamento del commercio internazionale volge al brutto, le nubi protezionistiche si addensano all'oriz-

zonte e i dati che arrivano sulle nostre esportazioni riflettono purtroppo questo cambio di clima. È vero che nel frattempo, sia pure a passo di tartaruga, la domanda interna ha ripreso a crescere e oggi riesce in qualche modo a surrogare il minore apporto dell'export anche grazie a un altro evento non previsto, la forza del mercato di sostituzione delle auto senza la quale il nostro Pil Zero Virgola sarebbe stato ancora più brutto da vedere. Ma in questa sorta di staffetta tra export e domanda interna è la componente investimenti che continua a latitare.




Nel dibattito italiano questa considerazione ha generato una polemica strisciante nei confronti degli imprenditori accusati di non voler rischiare e di non avere lo sguardo lungo. E di aver addirittura permesso un incredibile invecchiamento del parco macchine installato. Al di là della querelle ora qualcosa si è mosso grazie anche ai provvedimenti governativi sul super-ammortamento ma è chiaro che l'apporto degli investimenti alla salita del Pil non è ancora soddisfacente.

Piano nazionale

Una volta parlato dei privati però è chiaro che il discorso si trasferisce in campo pubblico e siccome le scelte di policy sono ritmate dalla preparazione prima e dall'approvazione poi della legge annuale di Stabilità siamo al redde rationem. Nei giorni scorsi il presidente dell'Ance, Claudio De Albertis, — che indubbiamente parlava con l'occhio rivolto principalmente alle costruzioni — si è fatto portavoce della richiesta di un grande piano industriale e infrastrutturale «capace di rinnovare in profondità il Paese» e ha stimato come sia possibile mettere in campo 30 miliardi di euro nei prossimi tre anni «attraverso l'utilizzo delle risorse esistenti e una rinnovata flessibilità degli investimenti a livello europeo».

È davvero così? Quantomeno sarebbe lecito attendersi, dal governo, una risposta chiara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




**IL FUTURO
DELLA UE**

**Brexit
e l'Europa
«sociale»**

di **Franco Gallo**

Appartengo a quella folta schiera di italiani e di europei che ritengono che Brexit possa rappresentare un'utile occasione per rilanciare l'integrazione europea, e riprendere il cammino verso l'unione politica. In altri termini, per far quadrato contro i populismi, da una parte, e contro le mire egemoniche di alcuni Stati membri, dall'altra.

Continua ▶ pagina 17



Se Brexit spinge l'Europa «sociale»

Dal voto britannico l'occasione per rimettere mano alle politiche fiscali e di welfare

di **Franco Gallo**

► Continua da pagina 1

Per raggiungere quest'obiettivo uno dei primi passi dovrebbe essere quello di realizzare il progetto - indicato nella Strategia di Lisbona del 2000 - di un sistema europeo consolidato di giustizia sociale e fiscale. Il che, nell'attuale congiuntura, non sarà facile.


Il panorama delle politiche sociali e fiscali nella Ue appare, infatti, da tempo fortemente contrastato e molto deludente sul piano dei risultati concreti. Il fatto più preoccupante è che ciò non è dipeso tanto (o solo) dalle carenze dei Trattati, quanto dalla loro scarsa attuazione, che è come dire dalla poca volontà dei Paesi sottoscrittori di attuarli.

Le asimmetrie

Quanto alle politiche sociali, la crisi economica e finanziaria ha portato gli Stati a concentrarsi, con accordi intergovernativi, su un obiettivo certamente importante ma distante da quello sociale, come la governance economico-finanziaria. Il che ha ricollocato la creazione del modello sociale europeo in quella prospettiva funzionalista di ispirazione ordoliberalista da cui ci auguravamo di essere usciti con il varo della strategia di Lisbona.

In questo senso, i segnali provenienti dall'accordo intergovernativo sul Fiscal compact, dal patto Europlus e dal pacchetto anticrisi adottato nel 2011 dalla Commissione e da altri atti ancora esprimono certamente la volontà di affrontare insieme le problematiche economiche e quelle sociali, queste ultime, in particolare, sul fronte dell'occupazione. Ciò è avvenuto, tuttavia, attraverso un «approccio integrato» delle rispettive politiche, piuttosto che garantendo un'effettiva, autonoma tutela dei diritti sociali. Noi italiani - ma non solo noi - stiamo, del resto, vivendo sulla nostra pelle questa dura esperienza applicativa.

In estrema sintesi, si può dire che dopo il Trattato di Lisbona del 2010 l'economia sociale di mercato è, in via di principio, un concetto che non si identifica più in modo esclusivo con il mercato e la concorrenza, ma si estende alle finalità sociali. Il che è positivo, perché vuol dire che, almeno in astratto, la politica comunitaria della concorrenza non può più essere disgiunta dalle politiche sociali in materia di occupazione, salute, ambiente e coesione territoriale.



UMBERTO GRATI

LO SPIRITO DI LISBONA

Non si è mai dato vero seguito all'impegno del Trattato del 2010 per un concreto bilanciamento tra libertà di mercato e diritti sociali

Se, però, da questo quadro passiamo a domandarci come si sia effettuato il bilanciamento tra libertà del mercato e diritti sociali, la risposta che proviene anche dalla lettura di numerose sentenze della Corte di giustizia Ue sembra essere nel senso, sconcertante, di una sola apparente simmetria tra diritti economici e sociali. Queste sentenze, infatti, la negano in concreto, perché si collocano nell'angolo visuale dei diritti economici e di proprietà a preferenza di quelli sociali.

La mancanza di coordinamento

Anche sullo specifico versante delle politiche fiscali il quadro attuale appare poco incoraggiante e richiederebbe, pertanto, forti iniziative sul fronte dell'armonizzazione e del coordinamento.

Tutte le iniziative della Commissione ri-

volte alla creazione di regimi fiscali comuni, anche opzionali, in materia di imposte dirette si sono infrante sullo scoglio della regola del consenso unanime. Penso, ad esempio, alla proposta di direttiva sulla base imponibile consolidata comune delle imprese multinazionali, tema su cui una seria discussione tra gli Stati membri non è neppure mai iniziata.

Qualche segnale positivo proviene dall'azione di coordinamento intrapresa dalla Commissione sul fronte del contrasto all'elusione fiscale. Incalzato dalle recenti, decise prese di posizione del G20 e sulla falsariga delle linee d'azione elaborate dall'Ocse (il riferimento è al Beps, Base Erosion and Profit Shifting), il Consiglio d'Europa ha messo a punto, nella notte tra il 20 e il 21 giugno, lo schema di direttiva sul contrasto all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva.

Il fatto è che, nonostante queste iniziative, gli ostacoli all'armonizzazione fiscale restano fortissimi e andrebbero gradualmente eliminati. Basta pensare che restano fuori dal divieto di tax competition tra gli Stati - che dovrebbe essere uno strumento essenziale di integrazione e di smantellamento del dumping fiscale tra gli Stati - tutte le numerose diversità nella

tassazione delle imprese e, in particolare, quelle che si risolvono in regimi generali di bassa tassazione dell'utile societario, applicabili indistintamente a residenti e no. In un'area che dovrebbe essere economicamente integrata, a moneta unica e nella prospettiva di un'unione anche politica, queste disarmonie non possono non rappresentare un rilevante costo del sistema produttivo europeo, costituito dal non pieno sfruttamento delle potenzialità dell'integrazione.

Armonizzazione smarrita

Muoversi sul fronte sociale e fiscale a piccoli passi e solo in via intergovernativa potrebbe produrre, dunque, risultati opposti a quelli indicati dalla Strategia di Lisbona, e cioè un rinvio a una terra di nessuno con responsabilità indefinite e un corrispondente aggravio, anziché una riduzione, delle discriminazioni intracomunitarie. Per evitare ciò, sarebbe quantomeno necessario potenziare il quadro giuridico di Maastricht e riprendere la strada delle armonizzazioni, in modo che il sistema finanziario europeo divenga più robusto, le regole di bilancio e anticrisi più efficaci, la tax competition più limitata e i solenni richiami ai diritti sociali e ai valori solidaristici non rimangano relegati allo stadio delle raccomandazioni e della soft law imposte dalla regola dell'unanimità. Caricare eccessivamente i governi nazionali – come sta accadendo ora – di specifiche, separate responsabilità decisionali sarebbe una prospettiva di integrazione poco lungimirante e destinata probabilmente al fallimento.

Si potrebbe eccepire che gli interventi suddetti sono abbastanza ovvi e offrono poco di nuovo rispetto a quelli che da anni si tenta di realizzare, purtroppo senza risultati concreti. Ma la risposta a tale osservazione è altrettanto ovvia: se l'obiettivo deve essere l'integrazione, non esistono alternative alla progressiva attuazione dei Trattati e all'accelerazione del cammino verso l'unione politica. La Brexit potrebbe essere, appunto, il fatto nuovo, la preziosa occasione per saggiare la reale disponibilità degli Stati membri a ricondurre a sistema l'Europa e ad evitare una pericolosa collisione tra dimensione economica e dimensione sociale dell'integrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[IL CASO]

Architetti, dal Cad al building information modeling

Fabrizio Pistolesi, consigliere Cnappc (Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori), paragona la rivoluzione in atto nella professione a quella che a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta portò all'abbandono del tecnigrafo per il Cad, cioè il disegno tecnico assistito dall'elaboratore. "Si va verso un nuovo modo di progettare in maniera integrata noto come Building information modeling (modello di informazioni dell'edificio, ndr), definito dal National institutes of building science come la 'Rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto'. Un

modo di costruire in maniera integrata sul quale l'Unione europea punta con forza, tanto che la Direttiva 24 del 2014 fissa già da quest'anno un impegno a carico degli Stati membri per incoraggiare l'utilizzo del Bim nei rispettivi Paesi per i progetti finanziati con fondi Ue.

Inoltre l'architetto ricorda che già oggi "l'Agenzia delle Entrate prevede per le pratiche del Catasto fabbricati e terreni ormai la sola consegna telematica delle istanze con procedure che consentono gli aggiornamenti in tempo reale". (L.d.o.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

